

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.

N. 2384
Del 11 DIC. 2014

Oggetto: Adozione Linee Guida “Parto in anonimato e abbandono di neonato in ospedale”.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Con l’assistenza del Segretario, sulla base dell’istruttoria della dott.ssa Irene Fiorentino, coordinatore professioni sanitarie UOC Risk Management, e della proposta formulata dal Dirigente Responsabile UOC Risk Management-Medicina Legale, dott. Vincenzo Defilippis, che attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue:

Premesso che:

- la **Legge n.184/83** tutela i diritti del neonato e i requisiti di adottabilità;
- la **Legge n. 176/91** (Convenzione sui diritti del fanciullo) assicura al neonato il diritto ad acquisire la cittadinanza, il nome e dei genitori;
- il **D.P.R. n. 396/2000** (*Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127*) garantisce la volontà della madre di non essere nominata al parto;
- Il **Decreto n. 349/2001 del Min. della Sanità** ha modificato le modalità di redazione del “*Certificato di Assistenza al Parto*”.

Rilevato:

- Che partorire in anonimato in ospedale, piuttosto che in luoghi di fortuna, garantisce maggior tutele medico-sanitarie e protezione sia per il neonato, che ha il diritto alla nascita di ricevere gli interventi diagnostici e terapeutici necessari e di essere immediatamente accudito ed assistito, sia per la puerpera, che può partorire in sicurezza ed ottenere tutte le cure cliniche ed il sostegno del caso;
- Che il partorire è un evento estremamente delicato che mette a dura prova la capacità del quadro istituzionale e legislativo e del sistema di sicurezza sociale di fornire le giuste e pronte tutele a soggetti in particolare situazione di fragilità;
- Che i medici, le ostetriche e gli assistenti sociali in relazione al parto in anonimato e all’abbandono di un neonato in ospedale necessitano di una conoscenza autentica delle normative di riferimento e l’esercizio preciso di doveri professionali e deontologici, soprattutto in merito al segreto professionale ed alla tutela della maternità e dell’infanzia;


- Che è, quindi, opportuno emanare Linee Guida sulle procedure da adottare da parte degli operatori sanitari della ASL Bari in caso di richiesta di parto in anonimato o di abbandono di neonato in ospedale;
- Che la UOC di Risk Management – Medicina Legale ha redatto Linee Guida, col contributo esperienziale della Dr.ssa Angela Leaci e della Ass. Sociale Maria Panebianco della Direzione Medica del Presidio Ospedaliero "S. Paolo";
- Che le dette Linee Guida sono state approvate del Gruppo Aziendale di Lavoro per le Linee Guida e PDTA (Delibera D.G. n.2022 del 24 ottobre 2013) nella riunione del 31 luglio 2014;
- Che l'elaborato delle Linee Guida è stato positivamente condiviso con il Dr. Filippo Anelli, Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Bari, e con il Dr. Giuseppe De Robertis, Presidente dell'Ordine Regionale degli Assistenti Sociali della Puglia, nelle riunioni rispettivamente del 15 ottobre 2014 e del 29 ottobre 2014;

RITENUTO:

di adottare la Linea Guida Aziendale "Parto in anonimato e abbandono di neonato in ospedale" della ASL Bari, con i relativi allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nelle more dell'adozione della cartella elettronica:

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

U.O.C. RISK MANAGEMENT-MEDICINA LEGALE VINCENZO DEFILIPPIS



Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

DELIBERA

Assunto quanto esposto in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- di adottare le Linee Guida "Parto in anonimato e abbandono di neonato in ospedale" della ASL Bari, con i relativi allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di trasmettere il presente provvedimento alle Direzioni dei Presidi Ospedalieri e ai Direttori delle UO di Ginecologia e Ostetricia e delle UO di Neonatologia e di UTIN, con l'impegno dei suddetti Direttori di darne compiuta informazione a tutto il personale afferente e di calendarizzare semestralmente incontri di audit al fine di verificare e monitorare lo stato attuativo delle dette Linee Guida.

Il Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Risk Management - Medicina Legale dott. Vincenzo Defilippis proponente nel sottoscrivere il presente atto, evidenzia che lo stesso non comporta costi aggiuntivi a carico della ASL Bari.

La presente viene inviata alle Direzioni Mediche di Presidio, al Direttore del Dipartimento Materno – Infantile e ai Direttori delle UO di Ginecologia e Ostetricia e delle UO di Neonatologia e di UTIN insistenti sul territorio della ASL Bari.

☞ LINEE GUIDA ☞

PARTO IN ANONIMATO
E ABBANDONO DI NEONATO IN OSPEDALE



☞ INDICE ☞

Introduzione	Pag. 3
Scegliere di essere genitore.....	Pag. 4
- Attestazione di Nascita e Dichiarazione anagrafica.....	Pag. 5
Non scegliere di essere genitore.....	Pag. 6
Cosa fare in caso di Abbandono e/o "parto in anonimato".....	Pag. 7
- Tutelare il bambino.....	Pag. 7
- Protezione delle fragilità in essere.....	Pag. 7
- Rispetto assoluto dell'anonimato della donna.....	Pag. 8
- La dichiarazione di nascita.....	Pag. 8
Procedure.....	Pag. 9
• Per tutti i casi di parto in anonimato.....	Pag. 9
• Casi specifici.....	Pag. 10
1) <i>Gravida a termine/Puerpera che dichiara di non voler essere nominata.....</i>	Pag. 10
2) <i>Gravida a termine/Puerpera che dichiara di non voler riconoscere il bambino, ma ha fornito le generalità.</i>	Pag. 10
3) <i>Puerpera che non vuole essere nominata per cause di forza maggiore o per gravi motivi.....</i>	Pag. 11
4) <i>Puerpera che sceglie di partorire in anonimato, ma poi vuole riconoscere il neonato.....</i>	Pag. 11
5) <i>Puerpera che esce dall'ospedale lasciando il bambino.....</i>	Pag. 12
6) <i>Donna che non vuole costituirsi quale madre, ma indica un padre biologico che vuole procedere al riconoscimento</i>	Pag. 12
7) <i>Donna infrasedicenne.....</i>	Pag. 12
Normativa	Pag. 14
Modulistica	Pag. 17

Introduzione

***Partorire in ospedale e abbandonare il proprio figlio biologico non è un reato.
Poterlo fare in totale anonimato è a garanzia e a protezione del neonato.***

Partorire in anonimato in ospedale, piuttosto che in luoghi di fortuna, garantisce maggior tutele medico-sanitarie e protezione sia per il neonato, che ha il diritto alla nascita di ricevere gli interventi diagnostici e terapeutici necessari e di essere immediatamente accudito ed assistito, sia per la puerpera, che può partorire in sicurezza ed ottenere tutte le cure cliniche ed il sostegno del caso.

È un evento estremamente delicato che mette a dura prova la capacità del quadro istituzionale e legislativo e del nostro sistema di sicurezza sociale di fornire le giuste e pronte tutele a soggetti in particolare situazione di fragilità.

È la circostanza che per eccellenza richiede al professionista, con funzioni di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, una conoscenza autentica delle normative di riferimento e l'esercizio preciso di doveri professionali e deontologici, soprattutto in merito al segreto professionale ed alla tutela della maternità e dell'infanzia.

Il "**parto in anonimato**" ha motivazioni etiche e giuridiche alte.

Nel medioevo era una consuetudine ben consolidata, già recepita legislativamente in Italia da un regio decreto dell' 8 maggio 1927, n. 798, che sancisce il diritto a partorire in anonimato e il dovere per chiunque di mantenere il più stretto riserbo sui dati identificativi della donna (qualora ne si venga a conoscenza).

La possibilità di operare tale scelta ha da sempre l'obiettivo sostanziale (al pari di un abbandono aleatorio in un parco, vicino ad un cassonetto, sulle scale di una chiesa o, come avveniva un tempo, nella ruota degli esposti) di garantire alla puerpera che la sua identità rimarrà totalmente sconosciuta e che non verrà trascritta su atti che riguardino il bambino o che potrebbero consentire di risalire al suo nome.

Ogni Centro Nascite, quindi, deve garantire un parto protetto e la tutela del diritto alla salute del nascituro e della puerpera.

Alla donna deve essere consentita una libera, consapevole, autonoma e responsabile scelta sul riconoscimento del bambino, perciò in ospedale ella deve essere adeguatamente informata su quello che la legge e il nostro sistema di sicurezza sociale prevedono.

La puerpera degente non deve mai sentirsi giudicata, ma sostenuta e compresa. Non deve essere sottoposta a pressioni emotive, né sentirsi in alcun modo discriminata o esposta, in modo più o meno esplicito, a valutazioni colpevolizzanti o a gogne psicologiche. Non devono essere agiti comportamenti che la facciano sentire o la etichettino quale madre degenera o criminale, perché quella donna non sta affatto compiendo reato.

Decidere di abbandonare consapevolmente il proprio neonato non è mai un atto di rifiuto di quella vita che si è messa al mondo.

È una vera e propria dolorosa mutilazione, che comporterà per tutta l'esistenza l'elaborazione di un lutto, la convivenza con un tormentoso senso di colpa, con continue proiezioni sul se e sul ma, su tentativi di riuscire a immaginare nel presente quel figlio e la propria vita accanto a lui.

Significa scegliere di vivere col fantasma di una maternità vissuta per nove mesi e poi interrotta, negata, irrimediabilmente e consapevolmente recisa.

Decidere di abbandonare un figlio alla nascita è un profondo atto d'amore, perché è in verità un grande dono.

Un atto d'amore che va oltre il legame del sangue, oltre imperativi ormonali, oltre l'istinto, oltre l'amore stesso. Supera l'egoismo, il senso materno e la gioia di sentirsi chiamare mamma.

Scegliere di essere genitore

Il **riconoscimento di un bambino** alla nascita, per la legge italiana, è un **atto libero e arbitrario**, dipende cioè dalla manifestazione di una volontà chiara e inequivocabile resa dal o dai genitori biologici di assumere su di sé diritti e doveri ed ogni responsabilità riveniente dal ruolo di genitore, dichiarando anagraficamente la nascita del bambino.

La definizione di genitore deve avere un significato **sostanziale** ed un significato **formale**.

In particolare lo status di genitore, in assenza di riconoscimento anagrafico formale, rimane innegabile se permangono e sono dimostrabili rapporti costanti e continui di cura e responsabilità genitoriale nei confronti del bambino (dato sostanziale).

Tuttavia per essere pienamente titolare di diritti e di doveri bisogna che ogni "esistenza" umana sia conosciuta e riconosciuta dalle istituzioni. Deve essere, quindi, dichiarata, deve esserle imposto un nome e deve esser chiaro chi se ne assume la responsabilità genitoriale.

Per la nostra normativa in particolare il neonato al momento della nascita è già titolare di diritti essenziali ed è sotto tutela dello Stato.

Sino a che non vi sia un genitore biologico che se ne dichiari sostanzialmente e formalmente padre/madre, o non sia nominato un tutore, il ginecologo che ha assistito al parto è "legalmente" responsabile di quel bambino.

Solo colei che ha messo al mondo il neonato, ha la **facoltà** esclusiva di potersi riconoscere genitrice senza ulteriori formalità oltre quella di presentarsi all'anagrafe e imporre il proprio nome al bambino, dimostrando contestualmente di averlo partorito (tramite attestazione rilasciata dal ginecologo o altro mezzo utile e incontestabile).

Di fatto deroga a ciò è riconosciuta al marito, quando la donna risulti regolarmente coniugata, o al padre biologico, quando indicato dalla puerpera, se quest'ultima non ha ancora compiuto i 16 anni (o vi siano altri impedimenti o volontà di cui l'Autorità Giudiziaria deve essere messa a conoscenza).

La legge italiana impone che entro 10 giorni dalla nascita un bambino debba essere dichiarato all'anagrafe. Tale è il termine temporale entro il quale il genitore può scegliere di "riconoscere", di "non riconoscere" o di "non riconoscere temporaneamente" chiedendo al contempo al Tribunale per i Minorenni la **sospensione della procedura di adottabilità (All.to 4)**¹.

La sospensione è concessa per un massimo di 2 mesi (per la Convenzione europea² però il termine è di 6 settimane), trascorsi i quali per il genitore decade del tutto la possibilità di procedere al riconoscimento³.

Tutto ciò a precipua tutela del neonato, al quale deve essere garantito al più presto (il termine dei 2 mesi perciò è perentorio) il diritto ad una famiglia per crescere in condizioni di assoluta sicurezza e maggior tutela, nell'ambito di un contesto sano e "normale".

Cioè per la normativa italiana i diritti e le necessità di salvaguardia del minore sono assolutamente prevalenti rispetto al diritto/privilegio di una madre biologica a potersi riconoscere come tale, anche quando la donna, pur volendolo fare, non ha potuto riconoscere il proprio figlio nei tempi previsti, a causa di insuperabili motivazioni di forza maggiore (es. donna tenuta sotto sequestro o sottoposta a gravi minacce).

¹ *Diverso è il caso di un genitore che, pur svolgendo in pieno e senza soluzione di continuità il ruolo di genitore, ha ommesso di rendere la dichiarazione anagrafica del figlio per motivazioni diverse e dimostrabili (es. non conoscenza della legislazione e dei termini per il riconoscimento). In tal caso non si può affatto parlare di "stato di abbandono".*

² *Adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 27.11.2008*

³ *Casi particolari sono previsti dall'art. 14, L. 184/83. Da qui si evince l'importanza di attivare sempre in tali casi i Servizi Sociali, che avranno/potranno attivare tutti gli interventi e le procedure del caso.*

Attestazione di Nascita e Dichiarazione anagrafica

L'**attestazione di nascita**⁴ è il documento con il quale il medico che ha assistito al parto, o l'ostetrica, certifica l'evento nascita, data e ora del parto, il sesso del neonato, indicando il nome della puerpera, su sua esplicita autorizzazione, oltre ai dati anagrafici indispensabili poi alla formazione della dichiarazione di nascita.

E' un atto di fondamentale importanza dalla cui redazione il medico, o l'ostetrica, non può sottrarsi⁵. Il suo ruolo di pubblico ufficiale (o di incaricato di pubblico servizio) in questo frangente è di estrema rilevanza.

L'attestazione di nascita è, per sua stessa natura, un documento "pubblico", avendo la precipua finalità di attestare - con effetto e conseguenze giuridiche su terzi - eventi e dati essenziali (il parto, la nascita, i dati della puerpera), per consentire/facilitare la formazione della dichiarazione di nascita al genitore biologico ed all'Ufficio di Stato Civile (dal quale sarà custodito).

Ha quindi effetti giuridici importantissimi sulla vita del neonato, per questo la responsabilità legale di colui che certifica è assoluta, sia nella descrizione dei fatti, che nella trascrizione dei dati anagrafici, oltre che nell'implicita attestazione di volontà espresse, manifeste o testimoniate dai soggetti coinvolti.

È indispensabile, ancor più che per altre certificazioni, che il medico sia assolutamente certo dell'identità e dell'esattezza dei dati anagrafici della puerpera, e perciò richieda in visione, al momento della redazione dell'atto, un documento di riconoscimento della donna, anche se la conosce personalmente e da tempo⁶.

La puerpera deve altresì dichiarare esplicitamente il suo consenso al trattamento ed alla trascrizione dei suoi dati sull'attestazione di nascita (modello di cui all'**All.to 1**), significando essenzialmente tale suo formale e particolare consenso, l'intenzione a procedere al riconoscimento del neonato⁷.

⁴ Sino all'entrata in vigore del "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 127/97", 22/02/99 e sino all'approvazione del D.P.R. 396/2000, al fine di consentire l'effettuazione della dichiarazione di nascita del neonato, il medico consegnava al genitore biologico il certificato di assistenza al parto.

Per le finalità anagrafiche tale certificato è stato definitivamente sostituito dall'**attestazione di nascita**.

⁵ "Il certificato medico è la testimonianza scritta su fatti e comportamenti tecnicamente apprezzabili e valutabili, la cui dimostrazione può produrre affermazione di particolari diritti soggettivi previsti dalla legge, ovvero determinare particolari conseguenze a carico dell'individuo o della collettività aventi rilevanza giuridica e/o amministrativa".

I contenuti possibili del **certificato medico** non sono soltanto le dichiarazioni circa lo stato di salute o di malattia, ma ogni fatto di natura tecnico-sanitaria e giuridica che il medico ha potuto constatare direttamente nell'esercizio della sua professione. Rientrano tra questi l'idoneità al lavoro, la salubrità degli ambienti, e soprattutto eventi come la nascita o la morte.

⁶ Un certificato può determinare la costituzione di diritti in favore del richiedente o di altri soggetti, con possibili oneri a carico di terzi o a carico dello Stato, pertanto una falsa certificazione può configurare il reato di truffa. Tanto anche e soprattutto nel caso di un'attestazione di nascita risultante non veritiera, a causa di trascrizione di dati non debitamente controllati ed esattamente trascritti.

⁷ Anche per la tutela della riservatezza, quando un certificato è destinato ad avere effetti su terzi e/o va consegnato e utilizzato da persona diversa dal soggetto interessato, il medico deve acquisire una delega scritta che lo autorizza a rilasciare/inoltrare il documento. L'attestazione di nascita, in particolare, è un certificato che per sua stessa natura ha indubbi effetti su terzi (sicuramente sul neonato) e ha precipue finalità amministrative che prevedono il suo utilizzo e "manipolazione" da parte di personale ed enti "diversi" (Direzione Medica, Uffici Comunali, ISTAT, ecc.).

Non scegliere di essere genitore

Nel caso in cui la donna non fornisca il consenso al trattamento dei suoi dati e/o alla trascrizione degli stessi sull'attestazione di nascita, ha chiaramente deciso di non volersi avvalere della facoltà/diritto di dichiararsi madre di quel bambino, scegliendo così di rimanere anonima.

L'ospedale, configurandosi la situazione di abbandono di neonato e di parto in anonimato, deve garantire la massima riservatezza, con interventi adeguati ed efficaci, per assicurare che il parto resti in anonimato. Infatti il nome della madre dovrà rimanere segreto, almeno sino a che non siano trascorsi 100 anni dall'evento⁸.

Salvo diverse indicazioni da parte del Tribunale per i Minorenni, la donna potrà vedere il neonato, se lo richiede esplicitamente, prima di confermare la scelta di non essere genitore.

Nel caso in cui la puerpera non voglia riconoscersi madre del bambino, non è tenuta ad alcuna formale manifestazione di volontà, essendo sufficiente palesare disinteresse nei confronti del neonato e/o lasciare l'ospedale senza portarlo con sé. Per la legislazione italiana, infatti, non ha molto valore l'aver "generato" un neonato (eccetto quello di avere il privilegio di potersi definire, nei fatti e negli atti, quale genitore di quel bambino senza ulteriori adempimenti o autorizzazioni).

Ciò che la norma richiede in sintesi è una manifestazione chiara e formale della volontà da parte del genitore biologico di voler riconoscere il neonato, e nessuna formalità in caso contrario.

Il ginecologo deve cioè solo prendere atto del manifesto comportamento materno.

Pur tuttavia, in considerazione della delicatezza della problematica e delle enormi responsabilità deontologiche e giuridiche ricadenti su chi predispone l'attestazione di nascita e sul Centro Nascite, nei casi di parto in anonimato è opportuno che la volontà della donna sia attestata da testimoni su apposito verbale (modello di cui all'**All.to 2**) che va controfirmato dai presenti, ma non dalla donna, di cui non devono assolutamente comparire dati identificativi, per tutelarne l'anonimato richiesto.⁹

Nel caso trattasi di donna straniera o con altri limiti comunicativi (es. sordomutismo), è necessaria la presenza e l'opera dell'interprete (preferibilmente "mediatore culturale") che firmerà per conferma il verbale in calce. L'interprete/mediatore culturale è di norma individuato tra quanti registrati presso l'elenco della Questura o degli Uffici Giudiziari territorialmente competenti e, in caso di non reperibilità della competenza richiesta, tra interpreti qualificati e accertati dalla Direzione Medica di Presidio (non sussistendo al momento normativa di riferimento applicabile).¹⁰

Il verbale così composto deve essere conservato agli atti della Direzione Medica dell'Ospedale in apposito schedario.

In caso di persona incapace di intendere e di volere in maniera parziale o assoluta, temporanea o permanente, va informato il Giudice Tutelare, sentito l'eventuale curatore o tutore legale se la paziente è già inabilitata o interdetta giuridicamente. Va comunque e sempre acquisito il consenso della donna. Il medico si uniformerà alla decisione scritta del Giudice Tutelare.

⁸ *L'esercizio del diritto dell'adottato di accedere, a certe condizioni e con certe procedure, alle informazioni concernenti l'identità dei suoi genitori biologici non è consentito se l'adottato non è stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale (art. 28 comma 7, legge n.184/83 - L'accesso alle informazioni non è consentito se l'adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato, o abbia manifestato il consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimo). Pertanto, il diritto della donna a rimanere nell'anonimato prevale su ogni altra considerazione o richiesta. Vedasi anche circolare esplicativa dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Puglia, n.3839/is/2011 del 18/07/2011.*

⁹ *Vista l'estrema delicatezza della situazione, affinché la mancata manifestazione di volontà a costituirsi quale madre da parte della puerpera possa essere attestata come manifesta ed inequivocabile, in tale frangente è richiesta la massima prudenza e attenzione ai verbalizzanti per l'adozione di tutte le cautele necessarie ad evitare alla donna il disagio psicologico di sentirsi sottoposta ad un'inutile e dannosa forma di processo formale.*

¹⁰ *Considerato lo stato di necessità in essere.*

- Cosa fare in caso di Abbandono e/o "parto in anonimato" -

👉 **Tutelare il bambino**

Quando non vi è alcun genitore biologico intenzionato ad assumersi la genitorialità anagrafica del neonato o che se ne voglia/possa prendere cura, per il neonato viene a configurarsi lo "**stato di abbandono**".

Tale condizione va immediatamente segnalata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari che, accertato lo stato di abbandono del neonato, procede alla nomina di un **tutore** ed di un **affidatario** e definisce, quindi, lo stato di adottabilità del bambino.

Si sottolinea l'importanza della tempestività della segnalazione (**all.to 5**) alla competente autorità giudiziaria – segnalazione che, nei casi di abbandono, e/o esposizione a rischio e pregiudizio di un minore, può/deve essere effettuata da chiunque venga a conoscenza di tale condizione - ed è da considerarsi, per sua stessa natura, "urgente".

Infatti è fondamentale mettere in condizione il Giudice Minorile di adottare con doverosa rapidità i necessari provvedimenti di tutela, posta la condizione di estrema fragilità del neonato e la sua esposizione a criticità.

👉 **Protezione delle fragilità in essere**

Sia il **bambino** che la **donna che non riconosce** sono **soggetti da tutelare**, come persone distinte, titolari ognuno per sé di diritti fondamentali ed in particolare condizione di fragilità.

Ad entrambi devono essere assicurati interventi specifici di protezione e sostegno, secondo gli obblighi normativi e deontologici.

L'ospedale in tali frangenti deve sì immediatamente attivarsi per le indispensabili tutele per il neonato, ma al contempo deve fornire il giusto supporto psico-sociale alla donna, affinché possano essere promosse eventuali azioni idonee a rimuovere gli ostacoli che non consentono alla donna di scegliere e poter vivere quella maternità.

Infatti non si può mai escludere a priori che vi siano motivazioni serie e importanti (causa di forza maggiore) che impediscano al genitore biologico di riconoscere il bambino.

E nemmeno si può escludere vi sia, benché non evidente, un vizio di volontà, dovuto ad esempio ad un momentaneo stato di sofferenza psicologica della donna (vi sono casi di devastanti sintomatologie da depressioni pre e post partum), o, verosimilmente, ad atti di vessazione o minacce nei suoi confronti, ovvero a situazioni particolarmente penose e difficili da raccontare, o piuttosto al timore o alla diffidenza o scarsa conoscenza delle normative italiane (come nel caso di cittadini stranieri).

Per tali motivi è sempre necessario che per il caso sia assicurato l'intervento dell'**Assistente Sociale** che, oltre a seguire e ottimizzare l'iter procedurale previsto, attuerà interventi a tutela del neonato ed interventi di sostegno e aiuto alla donna.

Pertanto gli ospedali sprovvisti di Servizio Sociale dovranno avvalersi prontamente dell'intervento di tale figura professionale, richiedendo l'intervento/consulenza di personale esterno alla struttura, di preferenza del Comune, ovvero delle strutture consultoriali familiari della ASL.

È altresì sempre raccomandabile chiedere il supporto di uno **psicologo**, o, in alternativa, di uno **psichiatra**, che possa approfondire il caso e fornire sostegno alla donna, valutandone le ragioni e la condizione psicologica, aiutandola ad operare una scelta autentica e consapevole in merito alla maternità. Tali figure professionali, se non presenti nell'ospedale, vanno attivate dal DSM di riferimento.

Inoltre è importante, quando si delinea soltanto la probabilità di "abbandono", cioè la donna ha solo preventivamente manifestato l'intenzione di abbandonare il proprio nascituro, o sta solo valutando questa ipotesi, o lo abbia enunciato e poi ritrattato dopo il parto, allertare comunque il Servizio Sociale Ospedaliero o la Direzione Medica, posto che il rifiuto, anche solo temporaneo di riconoscimento di maternità, potrebbe sottendere gravi difficoltà e in ogni caso rendere necessari interventi di tutela e di sostegno al rapporto madre/figlio ¹¹.

¹¹ Considerato che si agisce a precipua tutela del nascituro, la segnalazione di tali situazioni a chi di competenza, nel rispetto delle norme di vincolo del segreto professionale (sussistendo ricorrenza di "giusta causa"), deve considerarsi doverosa.

☞ **Rispetto assoluto dell'anonimato della donna**

È dovuto il rispetto assoluto della volontà della puerpera, di cui va accettata la scelta senza manifestazioni di giudizi, e atteggiamenti condizionanti o colpevolizzanti.

Pertanto, in caso di parto in anonimato, su ogni documento sanitario e sulla cartella clinica della donna e del neonato devono essere accuratamente celati tutti i dati che potrebbero ricondurre all'identità della puerpera.

Eccetto situazioni particolari, anche nella segnalazione e in ogni successiva comunicazione all'autorità giudiziaria (o ad altre istituzioni), devono essere sempre omessi elementi identificativi della madre, inclusi riferimenti alla nazionalità della madre, al suo stato civile, all'età anagrafica, alla residenza, alla professione.

Per tutto il personale ospedaliero è più che doveroso mantenere l'assoluto riserbo sui fatti di cui si è venuti a conoscenza a motivo del proprio lavoro, ma, considerata la delicatezza di tali situazioni ed i rischi derivanti dalla diffusione impropria di notizie e informazioni, il riserbo deve riguardare anche la sola trattazione in modo generico dell'argomento, al di fuori del contesto strettamente professionale.

Pertanto si eviterà inderogabilmente di far conoscere all'esterno alcun dato o avvenimento inerente il caso, nemmeno a titolo anedddotico, poiché, quantunque si eviti ogni riferimento a dati identificati o sensibili dei soggetti coinvolti, anche il solo l'utilizzare l'evento in ambiente "altro" come vago oggetto di conversazione, può mettere a serio rischio le tutele che devono essere garantite in assoluto per la situazione particolare.

☞ **La dichiarazione di nascita**

Il neonato, in quanto "persona", nasce titolare di capacità giuridica e dei diritti inviolabili dell'essere umano, e quindi del diritto al nome, all'identificazione, alla cittadinanza, alla salute, all'educazione e ad avere e crescere in una famiglia, ecc.. Con la formazione della **dichiarazione di nascita** il bambino acquisisce il nome, l'identità anagrafica e la cittadinanza.

Poiché il primo diritto di un essere umano è il **diritto ad un nome** (Convenzione Internazionale dei diritti dell'infanzia, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, recepita in Italia con L. 27/5/91 N° 176, art. 7), quando si configura lo stato di abbandono del neonato, il medico, che ha assistito al parto, o l'ostetrica, dovrà presentarsi nei tempi previsti (10 giorni) presso il competente ufficio anagrafe del comune per dichiarare la nascita del bambino, cui verrà imposto un nome inventato, scelto direttamente dall'ufficiale di Stato Civile ¹².

L'ufficiale di Stato Civile che ha registrato l'atto informa contestualmente il Giudice minorile dell'avvenuta dichiarazione, trasmettendone copia, e consegna al dichiarante una busta chiusa contenente le generalità del neonato. La busta andrà poi consegnata al tutore/affidatario nominato dal Giudice. ¹³

¹² *Ad ogni buon conto, per lasciare alla donna il tempo di riflessione che la normativa prevede, è preferibile che la dichiarazione non venga effettuata prima del decimo giorno dalla nascita.*


¹³ *Il riserbo sul nome anagrafico imposto al neonato ha il vantaggio di rendere impossibile, a chi non in possesso delle necessarie autorizzazioni o deleghe, ottenere informazioni o documentazioni sul percorso ospedaliero del neonato, visto che la sua identificazione nel centro nascite può rimanere con il nome fittizio scelto dal personale, sicuramente diverso da quello imposto dal funzionario dell'anagrafe. E serve soprattutto a garantire e tutelare la correttezza delle procedure e delle scelte adottive.*

- Procedure -

☞ Per tutti i casi di parto in anonimato

In tutti i casi in cui una donna sceglierà il parto in anonimato, le procedure che il Centro Nascite dovrà seguire sono:

1. Allertare la Direzione Medica e richiedere l'intervento del Servizio Sociale.
2. Verbalizzare la scelta della donna di partorire in anonimato (**All.to 2**)
3. Segnalare, direttamente o per il tramite del Servizio Sociale o della Direzione Medica Ospedaliera, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni la situazione di abbandono del neonato (**All.to 5**)
4. Assistere e accudire il neonato a cura del personale ospedaliero sino alla sua dimissione e contestuale affidamento al tutore o affidatario, così come nominati dal Giudice Minorile.
5. Verbalizzare il consenso/autorizzazione della donna ad effettuare esami diagnostici ed al trattamento sanitario, a testimonianza del consenso espresso oralmente dalla partoriente al personale ospedaliero (sul modello preposto **All.to 3** e/o direttamente nella cartella clinica).
6. Effettuare alla donna, per la tutela della salute del bambino, tutti gli esami diagnostici indispensabili all'accertamento di patologie a trasmissione genetica e materno-fetale, oltre a raccogliere tutti i necessari dati anamnestici materni (eventuali infezioni, decorso della gravidanza, malattie ereditarie, ecc.).
7. Nelle more dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, potranno comunque essere effettuate al bambino accertamenti, analisi e terapie ritenute necessarie e a garanzia esclusiva della sua salute.
8. Tutta la **documentazione ospedaliera** del neonato (cartella clinica, referti, esiti di esami, scheda di dimissione ospedaliera, cartellino di dimissioni, ecc.) sarà intestata con un nome fittizio convenzionale (tipo nome e cognome che si riferiscono al Santo del giorno o della settimana precedente, come Antonio ANTONI, Luigia LUISI ecc.). Di fatto, la documentazione ospedaliera, almeno sino alla formazione della dichiarazione di nascita, non può riportare il nome e il cognome del neonato così come imposti dall'Ufficiale di Stato Civile (per quanto, prudenzialmente, l'ospedale non dovrebbe essere messo a parte del nome anagrafico del bambino).
La cartella clinica dovrà contenere l'anamnesi clinica materna solo per la parte di interesse per la salute e cura del neonato, ma non devono comparire mai dati che possano ricondurre all'identità della madre naturale.
La **SDO**, in caso il nome del neonato non sia stato reso noto, dovrà essere compilata selezionando l'opzione "anonimo" che intesterà automaticamente la SDO a persona "Anonimo ANONIMO". Potranno invece essere inseriti dati reali in merito al sesso, alla data di nascita, al Comune di nascita ed alla cittadinanza (Italiana). Per il Comune di residenza andrà digitato "altro stato estero".
9. Nell'attestazione di nascita, al posto del "nome" e "cognome" della puerpera andrà trascritta la dicitura "donna che non consente di essere nominata" ovvero "donna che non intende riconoscersi quale madre", o, da preferire, "**donna che non ha manifestato la volontà di costituirsi quale madre**".
10. Il medico (o l'ostetrica), che ha assistito al parto, il decimo giorno dalla nascita del neonato procederà alla sua dichiarazione anagrafica presso il competente Ufficio del Comune. Custodirà la busta chiusa, contenente i dati identificativi del bambino, che gli verrà consegnata dall'Ufficiale di Stato Civile per il suo conferimento al Tutore, o a un suo delegato, al momento della dimissione del bambino.



11. Le segnalazioni d'obbligo, necessarie alla tutela del neonato, conterranno i soli dati relativi alla data di nascita ed al sesso. Su nessun documento dovrà mai esserci alcun riferimento che possa ricollegare all'identità o dati sensibili della madre naturale.
12. Comunicare tempestivamente al Tribunale per i Minorenni la data di dimissibilità del neonato.
13. Al momento delle **dimissioni del neonato** è importante la presenza del **tutore** nominato dal Giudice per la firma della cartella clinica. I sanitari dovranno fornire al tutore ogni notizia utile al fine della massima cura e salute del minore, consegnando il "cartellino di dimissioni" ed ogni altra documentazione utile, in cui saranno riportate le informazioni relative al decorso del parto, alle indagini cliniche effettuate durante il ricovero e tutte le notizie ritenute utili per il pediatra di base. Sarà pure consegnata la busta sigillata contenente i dati anagrafici, così come consegnata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

☞ Casi specifici

1) Gravida a termine/Puerpera che sceglie di non essere nominata

Tutti i dati che potrebbero ricondurre all'identità della madre sulla **cartella clinica e su ogni documento sanitario ospedaliero** devono essere sostituiti con la dicitura "Anonima ANONIMA".

Non vanno inoltre indicati: la data e il luogo di nascita, lo stato civile, la nazionalità, la residenza, la professione.

Sulla **Scheda di Dimissione Ospedaliera** (SDO) va digitata l'Opzione <<anonimo>> (riquadro sotto i "Filtri di ricerca"). Tale opzione identificherà la SDO con nome: Anonimo e cognome: ANONIMO.

Potrà essere indicato il sesso (Femminile)

Per lo stato civile si selezionerà "non dichiarato".

La data di nascita sarà indicata con 11/11/1111.

Per il Comune di nascita e di residenza digitare "ALTRO STATO ESTERO"

Nel campo Cittadinanza selezionare APOLIDE

Sul **Certificato di Assistenza al Parto** (CEDAP) deve essere utilizzato il record 999 per i vari dati identificativi. Consentita solo l'indicazione dell'anno di nascita e della provincia di nascita, se dati conosciuti (**Decreto n. 349/2001**).

L'assistente sociale potrà detenere un fascicolo a nome della donna, contenente esclusivamente la documentazione sociale e gli atti compiuti nel processo d'aiuto alla puerpera. Ha esclusiva responsabilità giuridica in merito alla custodia di atti e segnalazioni inerenti il caso e non potrà diffonderne i dati. Salvo esplicito consenso della donna, e comunque nel rispetto della normativa vigente, assicurerà sempre la non collegabilità con l'evento parto.

2) Gravida a termine/Puerpera che dichiara di non voler riconoscere il bambino, ma ha fornito le generalità.

- a) Nel caso in cui la donna esprima la volontà di anonimato unicamente rispetto al neonato, si modificherà esclusivamente la cartella clinica dello stesso, eliminando ogni riferimento alla madre, cartaceo od informatico, ed ogni eventuale collegamento alla sua cartella clinica.¹⁴
- b) Se la donna non vuole apparire su alcun documento si provvederà a rendere anonima la cartella clinica e i dati informatici della paziente (con dicitura "ANONIMA-ANONIMA"). Tutta la documentazione inerente

¹⁴ Si seguiranno le procedure a garanzia della salute del bambino e quelle atte ad assicurare l'impossibilità di ricondurre il neonato alla madre naturale.

le cartelle cliniche sia della madre che del neonato dovrà essere modificata seguendo le disposizioni di legge relative all'anonimato (registri di reparto, esami di laboratorio, etc.).¹⁵

- c) Se la donna abbandona il neonato ma non sceglie il parto in anonimato, cioè dichiara di non voler procedere al riconoscimento del bambino decidendo di non si costituirsi quale madre, ma dà il suo consenso ad essere nominata nell'attestazione di nascita e non chiede l'anonimato, si procederà comunque ad attivare tutte le procedure e le segnalazioni del caso a tutela del bambino, posto che si configura ugualmente lo *stato di abbandono* del neonato.

Sebbene l'attestazione di nascita in tal caso verrà redatta con tutti i dati anagrafici della puerpera, il personale sanitario che ha assistito al parto dovrà procedere comunque nei tempi previsti alla dichiarazione di nascita presso l'Anagrafe.

Dovrà essere informata la donna che tale scelta non le garantirà l'anonimato e la renderà sempre "rintracciabile" da parte di chiunque dimostri di avere un legittimo interesse a conoscere le sue generalità: tale informativa va resa per iscritto nelle forme analoghe al Consenso Informato per atti medici ordinari (data e luogo, firma leggibile della donna, firma leggibile di chi informa).

Può essere utilizzato l'all.to 1 barrando il periodo relativo all'impegno ad effettuare la dichiarazione di nascita.

3) Puerpera che non vuole essere nominata per cause di forza maggiore o per gravi motivi.

Nel caso in cui la donna, per gravi impedimenti o per causa di forza maggiore, non può costituirsi quale madre entro i 10 giorni dalla nascita, la stessa deve essere immediatamente informata della possibilità di chiedere la sospensione della procedura di adottabilità al Tribunale per i Minorenni e che tale richiesta dovrà essere trasmessa al Giudice minorile, anche per il tramite dell'Assistente Sociale competente (**All.to 4**).

L'attestazione di nascita verrà compilata comunque con la dicitura "donna che non ha manifestato la volontà di costituirsi quale madre" e, al decimo giorno, dovrà essere effettuata dal medico che ha assistito al parto, o dall'ostetrica, la dichiarazione di nascita del bambino presso l'Ufficio Anagrafe del Comune.

Si seguiranno quindi tutte le procedure previste per i casi di parto in anonimato e per l'abbandono di neonato e si osserveranno le disposizioni e i provvedimenti emessi dell'Autorità Giudiziaria competente.

La donna deve poter conservare rapporti significativi con il bambino.

4) Puerpera che sceglie di partorire in anonimato, ma poi vuole riconoscere il neonato

- Se la donna ci ripensa entro i 10 giorni dal parto, si acquisiscono i dati della paziente mediante un documento di riconoscimento valido, modificando la cartella clinica. Si fa compilare l'all.to 1 e si consegna, quindi, alla donna l'attestazione di nascita riportante i suoi dati identificativi, affinché possa procedere al riconoscimento anagrafico. Si informa immediatamente la Direzione Medica e l'Autorità Giudiziaria.
- Se sono ormai trascorsi i 10 giorni dalla nascita ed è già stata effettuata la dichiarazione anagrafica dal personale ospedaliero, la donna dovrà recarsi immediatamente alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni per i provvedimenti del caso e all'Ufficio Anagrafe per effettuare il riconoscimento. La modalità di dimissione ospedaliera del neonato e il suo affidamento sono disposte dall'Autorità Giudiziaria, cioè il neonato non potrà essere affidato alla madre se non con provvedimento del Tribunale per i Minorenni.

¹⁵ Si seguiranno le procedure a garanzia della salute del bambino e quelle atte ad assicurare l'impossibilità di ricondurre il neonato alla madre naturale.

5) Puerpera che esce dall'ospedale lasciando il bambino

Se la donna non ha espresso alcuna volontà in merito al neonato, ma lo partorisce e di fatto lo lascia in ospedale, è opportuno valutare se, con tutte le necessarie cautele, è il caso di rintracciare la puerpera per conoscere la sua volontà in merito al bambino e per informarla contestualmente sulla normativa vigente in materia (vedi caso di gravi impedimenti o causa di forza maggiore), nonché sulle tutele e sugli interventi a sostegno della maternità e dell'infanzia attivabili.

Tanto soprattutto nell'eventualità che si tratti di donna di nazionalità straniera, in quanto verosimilmente potrebbe non disporre di tutte le informazioni necessarie ad esercitare una scelta autonoma e consapevole.

In caso si acclari l'effettiva rinuncia alla maternità da parte della puerpera, si seguiranno le procedure previste al punto 2) per il trattamento delle generalità della donna sulla documentazione ospedaliera, in base alla volontà espressa dalla donna in merito al suo anonimato. Si avvieranno immediatamente le procedure e le segnalazioni previste per i casi di abbandono di neonato.

Verrà compilata un'attestazione di nascita priva dei dati identificativi della madre, contenente dicitura "donna che non consente di essere nominata" o "donna che non intende costituirsi quale madre" e verrà effettuata la denuncia anagrafica dal medico o dall'ostetrica, possibilmente il 10° giorno dalla nascita.

In caso la donna risulti irreperibile, configurandosi comunque di fatto lo "stato di abbandono" del neonato, si procede alle immediate segnalazioni del caso all'autorità giudiziaria ed alla dichiarazione di nascita.

Nell'attestazione al posto del nome della donna sarà trascritta la dicitura "donna che non ha manifestato la volontà di costituirsi quale madre", posto che il riserbo sulle sue generalità va mantenuto, non essendoci l'autorizzazione al trattamento dei suoi dati personali sull'attestazione di nascita.

6) Donna che non vuole costituirsi quale madre ma indica un padre biologico che vuole procedere al riconoscimento

Posto che comunque il caso va immediatamente segnalato al Servizio Sociale/Direzione Medica, si seguiranno le procedure in base alla volontà espressa della puerpera, che può scegliere il parto in anonimato, oppure solo di non voler essere nominata nell'attestazione di nascita, ovvero di essere nominata, senza per questo voler procedere alla dichiarazione di maternità (vedasi punto 1) e 2)).

Il ginecologo, o l'ostetrica, che ha assistito al parto, deve attestare che la donna che ha partorito ha espressamente indicato e identificato quel padre biologico. Quest'ultimo, accompagnato dal personale ospedaliero di cui sopra, potrà quindi recarsi presso l'Ufficio di Stato Civile per costituirsi genitore.

L'Ufficiale di Stato Civile procede a redigere la dichiarazione di nascita, inviando comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minori.

7) Donna infrasedicenne

Una donna che non ha ancora compiuto il 16° anno di età, quando partorisce un bambino, non può essere nominata nell'attestazione di nascita, anche se dichiara di volersi costituire quale madre.

Al posto dei suoi dati identificativi si riporta la dicitura "donna che non può essere nominata in quanto infrasedicenne".

Tanto perché al di sotto dei 16 anni la legge italiana non riconosce alla persona piena capacità di agire, capacità che invece è riconosciuta in modo parziale tra i 16 e i 18 anni e in forma piena solo al compimento del diciottesimo anno (maggiore età).

L'impossibilità di procedere al riconoscimento del neonato, in questa particolare situazione, risponde alla necessità di tutelare sia il genitore minore che il neonato, posto che la scelta di costituirsi genitore è una scelta di essenziale importanza sia per la propria vita che per quella di colui che è stato messo al mondo.

Recenti disposizioni normative consentono alla minore di 16 anni di poter procedere comunque al riconoscimento, ma solo dopo apposita autorizzazione rilasciata dall'autorità giudiziaria.

Per tali motivi, in caso di puerpera infrasedicenne, si dovrà in ogni caso procedere ad informare tempestivamente il Servizio Sociale, o la Direzione Medica Ospedaliera, per la segnalazione del caso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

A) Nel caso in cui la puerpera **dichiara di volersi costituire qual madre** non appena compiuto il sedicesimo anno di età, si possono verificare le seguenti circostanze:

1. La puerpera indica un padre biologico che ha già compiuto i 16 anni e che dichiara di voler riconoscere il neonato:

In tal caso nell'attestazione di nascita deve essere inserita una nota riportante i dati del padre biologico indicato dalla puerpera, così come accertato e certificato dal medico (o dell'ostetrica) che ha assistito al parto. L'attestazione va quindi consegnata al padre biologico affinché questi effettui la dichiarazione di nascita.

Se il padre è maggiorenne, non appena formalizzata la dichiarazione di nascita, salvo diverse disposizioni del Tribunale per i Minorenni in merito all'affido del bambino, si potrà dimettere il neonato affidandolo al padre.

Se invece il padre che ha dichiarato di voler riconoscere il neonato è minorenne, si dovrà necessariamente attendere apposito provvedimento del Giudice Minorile.

2. Se non c'è padre biologico, ovvero anche questi è infrasedicenne:

Entro il decimo giorno dall'evento parto, la nascita va dichiarata all'Anagrafe dal medico, o dall'ostetrica, che ha assistito al parto. Il bambino assumerà di conseguenza nome e cognome assegnati dall'Ufficiale di Stato Civile.

Il neonato potrà essere dimesso solo su disposizione dell'autorità giudiziaria, che in tal caso dovrà soprattutto e sollecitamente pronunciarsi in merito alla tutela e all'affidamento del bambino.

B) Nel caso in cui la puerpera infrasedicenne **dichiara di non voler riconoscere il neonato:**

Se la minore dichiara che non intende, in prospettiva, cioè nemmeno al raggiungimento del requisito anagrafico necessario, costituirsi quale madre e non vi è un padre biologico che intenda dichiarare la paternità del neonato, e neppure familiari che se ne prendano cura, viene a configurarsi lo "stato di abbandono" del neonato.

Nell'attestazione di nascita dovrà comunque essere trascritta la dicitura "donna che non può essere nominata perché infrasedicenne".

L'ospedale è tenuto ad osservare le medesime procedure e cautele previste in caso di parto in anonimato, rispettando la volontà della donna sulla riservatezza dei suoi dati identificati e raccogliendo il verbale di cui all'All.to 2 .

Andranno richiesti urgenti provvedimenti cautelari, non solo a tutela del neonato, ma anche della puerpera. In ogni caso si attenderanno e osserveranno i provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria (Tribunale per i Minorenni).

- Normativa -

L. 184/83

Art. 1.

1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia.
2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.
3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attività delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al presente comma.
4. Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge.
5. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento».

Art 8

Sono dichiarati anche d'ufficio in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori in situazione di **abbandono** perché **privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori** o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio. La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, anche quando i minori siano ricoverati presso istituti di assistenza o si trovino in affidamento familiare. (...)

Art 11

Quando dalle indagini previste nell'articolo precedente risultano deceduti i genitori del minore e non risultano esistenti parenti entro il quarto grado, il tribunale per i minorenni provvede a dichiarare lo **stato di adottabilità**, salvo che esistano istanze di adozione ai sensi dell'articolo 44. In tal caso il tribunale per i minorenni decide nell'esclusivo interesse del minore.

Nel caso in cui non risulti l'esistenza di genitori naturali che abbiano riconosciuto il minore o la cui paternità o maternità sia stata dichiarata giudizialmente, il tribunale per i minorenni, senza eseguire ulteriori accertamenti, provvede immediatamente alla dichiarazione dello stato di adottabilità a meno che non vi sia richiesta di sospensione della procedura da parte di chi, affermando di essere uno dei genitori naturali, chiede termine per provvedere al riconoscimento. La sospensione può essere disposta dal tribunale per un periodo massimo di due mesi sempreché nel frattempo il minore sia assistito dal genitore naturale o dai parenti fino al quarto grado o in altro modo conveniente, permanendo comunque un rapporto con il genitore naturale.

Nel caso di non riconoscibilità per difetto di età del genitore, la procedura è rinviata anche d'ufficio sino al compimento del sedicesimo anno di età del genitore naturale, purché sussistano le condizioni menzionate nel comma precedente. Al compimento del sedicesimo anno, il genitore può chiedere ulteriore sospensione per altri due mesi.

Ove il tribunale sospenda o rinvi la procedura ai sensi dei commi precedenti, nomina al minore, se necessario, un tutore provvisorio.

Se entro detti termini viene effettuato il riconoscimento, deve dichiararsi chiusa la procedura, ove non sussista abbandono morale e materiale. Se trascorrono i termini senza che sia stato effettuato il riconoscimento, si provvede senza altra formalità di procedura alla pronuncia dello stato di adottabilità.

Il tribunale, in ogni caso, anche a mezzo dei servizi locali, informa entrambi i presunti genitori, se possibile, o comunque quello reperibile, che si possono avvalere delle facoltà di cui al secondo e terzo comma.

Intervenuta la dichiarazione di adottabilità e l'affidamento preadottivo, il riconoscimento è privo di efficacia. Il giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità è sospeso di diritto e si estingue ove segua la pronuncia di adozione divenuta definitiva.

Art 14

Il Tribunale per i minorenni può disporre, prima della dichiarazione di adottabilità, la sospensione del procedimento, quando da particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta che la sospensione può riuscire utile nell'interesse del minore. In tal caso la sospensione è disposta con decreto motivato per un periodo non superiore ad un anno, eventualmente prorogabile.

La sospensione è comunicata ai servizi locali competenti perché adottino le iniziative opportune.

Art. 28

1. Il minore adottato è informato di tale sua condizione ed i genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono più opportuni.

2. Qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità del minore e dell'annotazione di cui all'articolo 26, comma 4.

3. L'ufficiale di stato civile, l'ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria. Non è necessaria l'autorizzazione qualora la richiesta provenga dall'ufficiale di stato civile, per verificare se sussistano impedimenti matrimoniali.

4. Le informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici possono essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la potestà dei genitori, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi. Il tribunale accerta che l'informazione sia preceduta e accompagnata da adeguata preparazione e assistenza del minore. Le informazioni possono essere fornite anche al responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, ove ricorrano i presupposti della necessità e della urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore.

5. L'adottato, raggiunta l'età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. L'istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza.

6. Il tribunale per i minorenni procede all'audizione delle persone di cui ritenga opportuno l'ascolto; assume tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico, al fine di valutare che l'accesso alle notizie di cui al comma 5 non comporti grave turbamento

all'equilibrio psico-fisico del richiedente. Definita l'istruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza con decreto l'accesso alle notizie richieste.

7. L'accesso alle informazioni non è consentito se l'adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato, o abbia manifestato il consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimo.

8. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, l'autorizzazione non è richiesta per l'adottato maggiore di età quando i genitori adottivi sono deceduti o divenuti irreperibili».

L. 27/5/91 N° 176 (Convenzione sui diritti del fanciullo)

Art. 7

1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi. (...)

D.P.R. n. 396/200 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127)

Art. 30 (Dichiarazione di nascita)

1. La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.

2. Ai fini della formazione dell'atto di nascita, la dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile è corredata da una attestazione di avvenuta nascita contenente le generalità della puerpera nonché le indicazioni del comune, ospedale, casa di cura o altro luogo ove è avvenuta la nascita, del giorno e dell'ora della nascita e del sesso del bambino.

3. Se la puerpera non è stata assistita da personale sanitario, il dichiarante che non è neppure in grado di esibire l'attestazione di constatazione di avvenuto parto, produce una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

4. La dichiarazione può essere resa, entro dieci giorni dalla nascita, presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto o in alternativa, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita. In tale ultimo caso la dichiarazione può contenere anche il riconoscimento contestuale di figlio naturale e, unitamente all'attestazione di nascita, è trasmessa, ai fini della trascrizione, dal direttore sanitario all'ufficiale dello stato civile del comune nel cui territorio è situato il centro di nascita o, su richiesta dei genitori, al comune di residenza individuato ai sensi del comma 7, nei dieci giorni successivi, anche attraverso la utilizzazione di sistemi di comunicazione telematici tali da garantire l'autenticità della documentazione inviata secondo la normativa in vigore.

5. La dichiarazione non può essere ricevuta dal direttore sanitario se il bambino è nato morto ovvero se è morto prima che è stata resa la dichiarazione stessa. In tal caso la dichiarazione deve essere resa esclusivamente all'ufficiale dello stato civile del comune dove è avvenuta la nascita.

6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, gli uffici dello stato civile, nei loro rapporti con le direzioni sanitarie dei centri di nascita presenti sul proprio territorio, si attengono alle modalità di coordinamento e di collegamento previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2.

7. I genitori, o uno di essi, se non intendono avvalersi di quanto previsto dal comma 4, hanno facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio comune di residenza. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre. In tali casi, ove il dichiarante non esibisca l'attestazione della avvenuta nascita, il comune nel quale la dichiarazione è resa deve procurarsela presso il centro di nascita dove il parto è avvenuto, salvo quanto previsto al comma 3.

8. L'ufficiale dello stato civile che registra la nascita nel comune di residenza dei genitori o della madre deve comunicare al comune di nascita il nominativo del nato e gli estremi dell'atto ricevuto.

D.L. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

art. 93. Certificato di assistenza al parto

1. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto è sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita. Si osservano, altresì, le disposizioni dell'articolo 109.

2. Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento.

3. Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso al certificato o alla cartella può essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando le opportune cautele per evitare che quest'ultima sia identificabile.

Decreto n. 349/2001 del Min. della Sanità ("Modificazioni al Certificato di Assistenza al Parto")

Definizione e codifica delle informazioni contenute nello schema esemplificativo del Certificato di Assistenza al Parto
Sezione generale

(...) Cognome della puerpera.

In caso di donna che vuole partorire in anonimato (figlio non riconosciuto o di filiazione ignota) indicare il codice 999 per "Donna che non vuole essere nominata".

Deve essere comunque assicurato un raccordo tra il certificato di assistenza al parto privo dei dati idonei ad identificare la donna che non consente di essere nominata con la cartella clinica custodita presso il luogo dove è avvenuto il parto.

Nome della puerpera.

Indicare il nome della puerpera. Si ammette un massimo di 20 caratteri.

Il nome della puerpera non va riportato in caso di donna che non vuole essere nominata.

In caso di "Donna che non vuole essere nominata" vale quanto precisato alla voce "Cognome della puerpera".

Codice sanitario individuale della puerpera.

Il codice sanitario individuale, per i cittadini italiani, è costituito dal codice fiscale (legge n. 412/1991) ed è composto da 16 caratteri.

In caso di "Donna che non vuole essere nominata" il codice sanitario individuale non va riportato; vale, comunque, quanto precisato alla voce "Cognome della puerpera".

Sezione A - Informazioni socio-demografiche sul/sui genitore/i

Data di nascita della madre.

La data di nascita va riportata, riempiendo tutti gli otto caratteri previsti: i primi due caratteri indicano il giorno, i successivi due il mese, gli ultimi quattro l'anno.

In caso di "Donna che non vuole essere nominata" indicare solo l'anno di nascita e non il giorno ed il mese.

Cittadinanza della madre.

Per indicare la cittadinanza utilizzare il seguente codice a tre caratteri:

100 per la cittadinanza italiana;

codice Stato estero definito dal Ministero dell'interno (elenco A).

Comune di nascita della madre.

Per la codifica del comune di nascita valgono le stesse indicazioni descritte per il comune di evento. Nel caso in cui la madre sia nata in un Paese straniero indicare il codice 999 al posto della provincia, seguito dal codice dello Stato estero definito dal Ministero dell'interno per l'anagrafe della popolazione (elenco A).

In caso di "Donna che non vuole essere nominata" indicare solo i primi tre caratteri che individuano la provincia, secondo il codice ISTAT.

Comune di residenza della madre.

Per la codifica del comune di residenza valgono le stesse indicazioni descritte per il comune di evento.

In caso di donna che vuole partorire in anonimato (figlio non riconosciuto o di filiazione ignota) indicare nei primi tre caratteri che individuano la provincia, secondo il codice ISTAT, il codice 999 per "Donna che non vuole essere nominata". (...)

Sezione A - Informazioni socio-demografiche sul/sui genitore/i

Data di nascita della madre.

La data di nascita va riportata, riempiendo tutti gli otto caratteri previsti: i primi due caratteri indicano il giorno, i successivi due il mese, gli ultimi quattro l'anno. In caso di "Donna che non vuole essere nominata" indicare solo l'anno di nascita e non il giorno ed il mese.

Cittadinanza della madre.

Per indicare la cittadinanza utilizzare il seguente codice a tre caratteri:

100 per la cittadinanza italiana;

codice Stato estero definito dal Ministero dell'interno (elenco A).

Comune di nascita della madre.

Per la codifica del comune di nascita valgono le stesse indicazioni descritte per il comune di evento. Nel caso in cui la madre sia nata in un Paese straniero indicare il codice 999 al posto della provincia, seguito dal codice dello Stato estero definito dal Ministero dell'interno per l'anagrafe della popolazione (elenco A).

In caso di "Donna che non vuole essere nominata" indicare solo i primi tre caratteri che individuano la provincia, secondo il codice ISTAT.

Comune di residenza della madre.

Per la codifica del comune di residenza valgono le stesse indicazioni descritte per il comune di evento.

In caso di donna che vuole partorire in anonimato (figlio non riconosciuto o di filiazione ignota) indicare nei primi tre caratteri che individuano la provincia, secondo il codice ISTAT, il codice 999 per "Donna che non vuole essere nominata".

(...)

- Modulistica -

La seguente modulistica ha il solo obiettivo di orientare l'azione e fornire chiare indicazioni in merito alle varie circostanze che devono essere formalizzate in modo limpido e inequivocabile.

Non è pertanto condizione sine qua non, posto che i medesimi contenuti possono essere verbalizzati con formule e modalità diverse, purché vengano rispettati i requisiti previsti per legge.

Elenco Allegati:

- All.to 1 - **Consenso a ad essere nominata**
- All.to 2 - **Verbale di richiesta anonimato.**
- All.to 3 - **Attestazione di consenso informato sanitario**
- All.to 4 - **Richiesta di sospensione procedura di adottabilità.**
- All.to 5 - **Segnalazione stato di abbandono di neonato.**
- All.to 6 - **Comunicazione dimissibilità del neonato.**
- All.to 7 - **Comunicazione Iscrizione Anagrafica del neonato**

REGIONE PUGLIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE della PROVINCIA di BARI
PRESIDIO OSPEDALIERO _____

Centro Nascite _____

CONSENSO AD ESSERE NOMINATA
(DA CONSERVARE NELLA CARTELLA CLINICA DELLA DONNA)

La sottoscritta _____,

nata a _____ il ____ / ____ / _____

residente a _____ Prov. di _____

indirizzo _____,

madre biologica del __ neonat__, partorit__ in data ____ / ____ / _____ alle ore _____

presso questo Centro Nascite,

CONSENTE

al_ dr./dr. ssa _____, che ha assistito al parto,

di nominarla nell'Attestazione di Nascita.

La sottoscritta intende costituirsi quale madre del neonato, pertanto provvederà , entro i 10 giorni previsti dalla legge, a dichiararne la nascita presso i competenti Uffici anagrafici.

Data _____

Firma _____

Io sottoscritt _____, *qualifica* _____, *dichiaro*
vera e autentica la firma apposta in mia presenza dalla sig.ra _____,

la cui identità ho accertato per mezzo di ()* _____

*della quale non è stato possibile accertare l'identità, essendo ella priva di documenti di riconoscimento e non essendoci testimonianze sulla veridicità dei suoi dati anagrafici. (**)*

Data _____

(Timbro e Firma)

() specificare tipo e numero del documento di identità.*

In assenza di un documento, l'identificazione può avvenire per mezzo di due testimoni che dovranno anch'essi firmare in calce la presente. Dei testimoni vanno sempre specificate le generalità e tipo e numero dei documenti di riconoscimento esibiti.

*(**) Nel caso in cui la donna fosse priva di documenti e non vi fossero testimoni e nemmeno le forze dell'ordine fossero in grado di attestarne l'identità, si dovrà procedere comunque, inserendo dopo "sig.ra", "che dice di chiamarsi.....".*



*_ / _ sottoscritt _ sig. _____, interprete linguistico,
identificato a mezzo _____ n _____, rilasciato
da _____ il _____, intervenuto in favore della donna di cui al presente verbale,
dichiara di aver bene e fedelmente tradotto quanto alla donna riferito e dalla stessa riportato.
Dichiara quindi corrispondente al vero il presente verbale.*

Firmato _____



REGIONE PUGLIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE della PROVINCIA di BARI
PRESIDIO OSPEDALIERO _____

Centro Nascite _____

VERBALE DI RICHIESTA ANONIMATO

(da trasmettere in copia all'Autorità Giudiziaria)

I sottoscritti:

Sig. _____ (qualifica _____)

Sig. _____ (qualifica _____)

Sig. _____ (Assistente Sociale presso _____)

in servizio presso questo Presidio Ospedaliero

DICHIARANO

che la donna che ha partorito un__bambin__, in data _____ alle ore _____,
presso questo Centro Nascite, non ha manifestato la volontà di costituirsi quale madre del neonato.

Specificatamente:

(si possono barrare più voci)

- ha richiesto di partorire in anonimato, pertanto nessun dato relativo alla sua identità può essere trascritto su alcun documento o reso noto prima che non siano trascorsi 100 anni dall'evento parto.
- ha richiesto di mantenere l'anonimato solo relativamente al parto ed al neonato, pertanto è fatto obbligo di evitare ogni collegamento con il bambino e divieto di riportare alcun dato che possa ricondurre alla sua identità prima che non siano trascorsi 100 anni dall'evento parto.
- non ha manifestato alcuna volontà in merito alla trascrizione delle sue generalità.
- ha dichiarato di non voler procedere a dichiarare la nascita del bambino in Anagrafe.
- ha/non ha avuto e mantenuto alcun rapporto significativo col neonato.
- si è arbitrariamente allontanata dall'ospedale, lasciando il bambino.
- ha/non ha manifestato la volontà di chiedere la sospensione della procedura di adottabilità.
- altro _____

Inoltre:



ha non ha

consentito ad effettuare esami e procedure diagnostiche e terapeutiche a garanzia della salute del neonato e della propria, anche attraverso la raccolta di anamnesi sanitaria.

La donna è stata ampiamente informata sui suoi diritti, su quanto la normativa prevede a tutela della maternità e dell'infanzia, e sulle risorse e sugli interventi di sostegno e di aiuto attivabili favore suo e del bambino.

È stata comunque resa edotta sugli effetti giuridici che la sua scelta attuale comporta.

La donna ha ricevuto sostegno e assistenza da:

- Servizio Sociale _____
- Psicologo/Psichiatra _____
- Altro _____

Data _____

Firma _____

Firma _____

Firma _____

Il sottoscritt sig. _____, interprete linguistico, identificato a mezzo _____ n _____, rilasciato da _____ il _____, intervenuto in favore della donna di cui al presente verbale, dichiara di aver bene e fedelmente tradotto quanto alla donna riferito e dalla stessa riportato. Dichiara quindi corrispondente al vero il presente verbale.

Firmato _____



REGIONE PUGLIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE della PROVINCIA di BARI
PRESIDIO OSPEDALIERO _____
Centro Nascite _____
ATTESTAZIONE DI CONSENSO INFORMATO SANITARIO
(DA TRASCRIVERE O INSERIRE NELLA CARTELLA CLINICA DEL NEONATO)

I sottoscritti:

Sig. _____ (qualifica _____)

Sig. _____ (qualifica _____)

Sig. _____ (qualifica _____)

in servizio presso questo Presidio Ospedaliero

ATTESTANO

che la donna che in data _____ alle ore _____, ha partorito un__bambin___, presso questo Centro Nascite, pur non manifestando la volontà di costituirsi quale madre del neonato,

ha fornito non ha fornito il proprio consenso alla raccolta dell'anamnesi clinica ed ad effettuare esami e procedure diagnostiche e terapeutiche durante il ricovero, nell'esclusivo interesse e a garanzia della salute del neonato e della propria.

In particolare, la puerpera ha richiesto l'anonimato (pertanto nessun dato che possa ricondurre alla sua identità può essere reso noto prima che non siano trascorsi 100 anni dall'evento parto).

sì no altro _____

Note _____

Data _____ **Firma** _____

Firma _____ **Firma** _____

Il sottoscritt sig. _____, interprete linguistico, identificato a mezzo di _____ n _____, rilasciato da _____ il _____, intervenuto in favore della donna di cui al presente verbale, dichiara di aver bene e fedelmente tradotto quanto alla donna riferito e dalla stessa riferito ai presenti e dai presenti stessi e quanto riportato nel presente verbale, i cui contenuti sono stati dalla donna confermati e dichiarati corrispondenti al vero.

Firma _____



RICHIESTA DI SOSPENSIONE PROCEDURA DI ADOTTABILITÀ

La sottoscritta _____,

Nata a _____ il ____ / ____ / ____

Residente a _____ Prov. di _____

Indirizzo _____,

madre naturale del__ neonat__, partorit__ in data ____ / ____ / ____ alle ore _____,

presso questo Centro Nascite, dichiara di non potersi al momento costituire quale madre del__bambin__

per i seguenti motivi: _____

Ai sensi della legge n. 184/ 83, art. 11, chiede, pertanto la sospensione della procedura di adottabilità del__ neonat__.

Durante il periodo di sospensione intende comunque mantenere rapporti significativi con _l_ bambin__

che chiede possa essere affidat__ a _____

Data _____

Firma _____



REGIONE PUGLIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE della PROVINCIA di BARI
PRESIDIO OSPEDALIERO _____

Centro Nascite _____

Segnalazione Stato di Abbandono di Neonato

Prot. n. _____

_____ li _____

**ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI**

In data _____, alle ore _____, presso questo Centro Nascite, è nato un__ bambin__ da donna che non ha manifestato la volontà di costituirsi quale madre.

l neonato, le cui condizioni di salute sono _____

_____, è attualmente affidato a

La puerpera, ricoverata dal _____, ha / non ha richiesto di rimanere anonima.

In particolare si segnala _____

Per il caso è intervenuto / è stato richiesto l'intervento del Servizio Sociale (specificare quale)

Successive note saranno inviate a codesta On.le Procura per comunicare la dimissibilità del neonato e la formalizzazione della dichiarazione di nascita, che avrà luogo, a cura del medico, o dell'ostetrica, che ha assistito al parto, entro il decimo giorno dall'evento parto, presso i competenti uffici anagrafici comunali.

Timbro e firma



REGIONE PUGLIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE della PROVINCIA di BARI
PRESIDIO OSPEDALIERO _____

Centro Nascite _____

Comunicazione dimissibilità del neonato

Prot. n. _____

_____ li _____

**ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI**

Oggetto: Dimissibilità del neonato ____, nat__ il _____, di cui alla
precedente nota _____ del _____

__l__ neonato di cui all'oggetto è dimissibile dal reparto, a far data da _____.

Le sue attuali condizioni cliniche non necessitano di ulteriore ospedalizzazione.

Si resta in attesa di disposizioni scritte.

Timbro e firma



REGIONE PUGLIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE della PROVINCIA di BARI
PRESIDIO OSPEDALIERO _____

Centro Nascite _____

Comunicazione Iscrizione Anagrafica del neonato

Prot. n. _____

_____ lì _____

**ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI**



Oggetto: Dichiarazione di nascita del neonat___, nat___ il _____, di cui alla
precedente nota _____


In data _____, presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di
_____, _____, _____, _____, _____, _____
_____ dr. _____
ha effettuato l'iscrizione anagrafica del___ neonat___ in oggetto.


Copia della dichiarazione di nascita così formalizzata è attualmente custodita da
_____, presso
_____, in busta sigillata, così come
affidata dall'Ufficiale di stato Civile.

Firma



Parere del Direttore Amministrativo Massimo Mancini 	Parere del Direttore Sanitario Silvana Fornelli 
--	--

Il Segretario
 Giuseppe Colella


Il Direttore Generale f.f.
 Massimo Mancini


Area Gestione Risorse Finanziarie Esercizio 2014	
La spesa relativa al presente provvedimento è stata registrata sui seguenti conti:	
Conto economico n. _____	per € _____
Conto economico n. _____	per € _____
Conto economico n. _____	per € _____
..... (rigo da utilizzare per indicare finanziamenti a destinazione vincolata)	
Il Funzionario	Il Dirigente dell'Area


SERVIZIO ALBO PRETORIO

Pubblicazione n. 161

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito Web di questa ASL BA in data
 15 DIC. 2014

Bari: 15 DIC. 2014

L'Addetto all'Albo Pretorio on line



Ai sensi della vigente normativa, la presente deliberazione – con nota n. del
 è stata/non è stata trasmessa alla Regione Puglia per gli adempimenti
 di competenza.